

REGOLAMENTO (CEE) N. 2506/93 DELLA COMMISSIONE
del 10 settembre 1993
relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 2 014 t di zucchero ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che per garantire la realizzazione delle forniture è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di mobilitare zucchero delle quote A e B oppure zucchero C nel quadro della normativa che disciplina tale mercato ; che le partite saranno aggiudicate all'offerta più favorevole

tenuto conto delle condizioni applicabili alle rispettive categorie di zucchero ;

considerando che è stato constatato che, per motivi logistici, non è stato possibile aggiudicare alcune forniture in occasione del primo e del secondo periodo di presentazione delle offerte ; che, per evitare di ripetere la pubblicazione dei bandi di gara, è opportuno indire un terzo periodo per la presentazione delle offerte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati negli allegati, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Per ciascuna delle partite figuranti nell'allegato, le offerte vertono su zucchero prodotto nel quadro delle quote A o B oppure su zucchero C ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma, lettere a), b) e rispettivamente c) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio ⁽⁶⁾. Ogni offerta indica con precisione la categoria di zucchero alla quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

⁽⁶⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

ALLEGATO I

LOTTI A e B

1. **Azioni n. (1)**: vedi allegato II.
2. **Programma**: 1993.
3. **Beneficiario (2)**: Euronaid, P.O. Box 12, NL-2501 CA Den Haag [tel (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex: 30960 NL EURON]
4. **Rappresentante del beneficiario**: vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare**: zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4) (5)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, V.A.1.
8. **Quantitativo globale**: 1 548 t.
9. **Numero di lotti**: 2 (A: 1 188 t; B: 360 t).
10. **Condizionamento e marcatura (6) (7) (8)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, V.A.2 e V.A.3.
Iscrizioni in lingua portoghese (A 12-A 15; A 19; A 21; A 25), francese (A 1-A 3; A 5-A 8; A 11; A 16-A 18; A 20; A 22; B 1-B 3), inglese (A 4; A 9 + A 10; A 33; B 5-B9) e spagnola (A 23 + A 24; A 26-A 32; B 4)
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: zucchero prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio:
 - o zucchero A o B [lettere a) e b)],
 - o zucchero C [lettera c)].
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 25. 10 al 14. 11. 1993.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 28. 9. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **A. In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 12. 10. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dall'8 al 28. 11. 1993;
 - c) data limite per la fornitura: —**B. In caso di terza gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 26. 10. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 22. 11 al 12. 12. 1993;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (9)**:
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [telex 22037 / 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (10)**: In caso di fornitura di zucchero delle categorie A e B: restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco il 2. 9. 1993, fissata dal regolamento (CEE) n. 2433/93 della Commissione (GU n. L 223 del 2. 9. 1993, pag. 15).

LOTTO C

1. **Azione n. (1)**: 819/93.
2. **Programma**: 1993.
3. **Beneficiario (2)**: Mozambico.
4. **Rappresentante del beneficiario**: Ministry of Health, Av. Salvador Allende, Maputo; contact Mr. Jorge Xhlonge; tel. 42 38 22/43 08 14, telex 6-239 Misau MO.
5. **Luogo o paese di destinazione (3)**: Mozambico.
6. **Prodotto da mobilitare**: zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (4) (7) (12)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.1).
8. **Quantitativo globale**: 286 t.
9. **Numero di lotti**: 1 (in tre parti: C 1: 80 t; C 2: 162 t; C 3: 44 t).
10. **Condizionamento e marcatura (6) (8) (10)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.2, V.A.3).
Iscrizioni in lingua portoghese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: zucchero prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio:
 - o zucchero A o B [lettere a) e b)],
 - o zucchero C [lettera c)].
12. **Stadio di fornitura**: reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: C 1: Maputo; C 2: Beira; C 3: Nacala.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**:
 - C 1: Centro de abastecimentos, Av. das FPLM n. 264
Distance Port-Warehouse: 13 km; contact: Valeriano de Brito.
 - C 2: Direcção provincial de saúde, Bairro da Manga
Distance Port-Warehouse: 20 km; contact: José Gundana.
 - C 3: Hospital psiquiátrico, Nampula
Distance Port-Warehouse: 240 km; contact: Américo dos Anjos Viagem.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco**: dal 25. 10 al 7. 11. 1993.
18. **Data limite per la fornitura**: 5. 12. 1993.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 28. 9. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **A. In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 12. 10. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dall'8 al 21. 11. 1993;
 - c) data limite per la fornitura: 19. 12. 1993.**B. In caso di terza gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 26. 10. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 22. 11 al 5. 12. 1993;
 - c) data limite per la fornitura: 2. 1. 1994.
22. **Importo della garanzia di gara**: 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1)**: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles; telex 22037 / 25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05; 295 01 32; 296 10 97, 295 01 30, 296 33 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (1)**: In caso di fornitura di zucchero delle categorie A e B: restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco il 2. 9. 1993, fissata dal regolamento (CEE) n. 2433/93 della Commissione (GU n. L 223 del 2. 9. 1993, pag. 15).

LOTTO D

1. **Azione n. (1):** 677/93.
2. **Programma:** 1993.
3. **Beneficiario (2):** Mozambico.
4. **Rappresentante del beneficiario:** Tropic 1295 Av. Zadequias Manganhela, Maputo; tel (258-1) 43 01 19-43 01 20-43 01 29, telefax 43 01 28; contact: Mr. Borralho, Dir. General.
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Mozambico.
6. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (4) (5) (6):**
vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.1).
8. **Quantitativo globale:** 180 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (6) (7) (8):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.2, V.A.3).
Indicazioni in portoghese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** zucchero prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio:
— o zucchero A o B [lettere a) e b)],
— o zucchero C [lettera c)].
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** vedi numero 4.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 25. 10 al 7. 11. 1993.
18. **Data limite per la fornitura:** 5. 12. 1993.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 28. 9. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **A. In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 12. 10. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dall'8 al 21. 11. 1993;
 - c) data limite per la fornitura: 19. 12. 1993.**B. In caso di terza gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 26. 10. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 22. 11 al 5. 12. 1993;
 - c) data limite per la fornitura: 2. 1. 1994.
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (9):**
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles; telex 22037 / 25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (10):** In caso di fornitura di zucchero delle categorie A e B: restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco il 2. 9. 1993, fissata dal regolamento (CEE) n. 2433/93 della Commissione (GU n. L 223 del 2. 9. 1993, pag. 15).

Note :

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.

- (⁴) Per lo zucchero A e B :

Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.

L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106).

Per lo zucchero C :

Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione non è applicabile. Per l'esportazione dello zucchero fornito ai sensi del presente regolamento, si applicano le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione (GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16).

- (⁵) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente :

— certificato fitosanitario.

- (⁶) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

- (⁷) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2103/77 (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).

- (⁸) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.

- (⁹) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto V.A.3.c) è sostituito dal seguente : « la dicitura "Comunità europea" ».

- (¹⁰) Disposti in contenitori di 20 piedi. La franchigia di detenzione dei contenitori deve essere almeno di quindici (15) giorni.

- (¹¹) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese il carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.

L'aggiudicatario deve fornire al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi a ciascun numero come indicato nel bando di gara.

L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato. Il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.

- (¹²) I seguenti documenti devono essere inviati, immediatamente dopo l'imbarco, al rappresentante del beneficiario, affinché possa ottenere la licenza d'importazione :

— originale della fattura pro forma, dalle quali risulti :

- il tipo di merce e la quantità,
- il prezzo FOB,
- il costo dell'assicurazione,
- il costo del nolo ;

— lista di spedizione ;

— certificato fitosanitario ;

— certificato di radioattività ;

— polizza di carico ($\frac{1}{3}$ originale).

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Lote	Cantidad total (en toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas)	Acción n°	Informaciones complementarias
Parti	Totalmængde (tons)	Delmængde (tons)	Aktion nr.	Yderligere oplysninger
Partie	Gesamtmenge (in Tonnen)	Teilmengen (in Tonnen)	Maßnahme Nr.	Ergänzende Auskünfte
Παρτίδα	Συνολική ποσότητα (σε τόνους)	Μερικές ποσότητες (σε τόνους)	Δράση αριθ.	Συμπληρωματικές πληροφορίες
Lot	Total quantity (in tonnes)	Partial quantities (in tonnes)	Operation No	Additional information
Lot	Quantité totale (en tonnes)	Quantités partielles (en tonnes)	Action n°	Informations complémentaires
Lotto	Quantità totale (in tonnellate)	Quantitativi parziali (in tonnellate)	Azione n.	Informazioni complementari
Partij	Totale hoeveelheid (in ton)	Deelhoeveelheden (in ton)	Maatregel nr.	Bijkomende informatie
Lote	Quantidade total (em toneladas)	Quantidades parciais (em toneladas)	Ação n°	Informações complementares
A	1 188	A 1: 18	737/93	Madagascar / 93ATM030
		A 2: 18	738/93	Madagascar / 93OPE004
		A 3: 18	883/93	Madagascar / 93CAM025
		A 4: 54	739/93	Ethiopia / 93CAG012
		A 5: 36	740/93	Algérie / 93CAB025
		A 6: 54	741/93	Algérie / 93CIM007
		A 7: 36	742/93	Algérie / 93CIM008
		A 8: 36	743/93	Algérie / 93OXB016
		A 9: 36	744/93	Egypt / 93CAG004
		A10: 18	745/93	Egypt / 93CAG005
		A11: 18	746/93	Liban / 93SPF003
		A12: 18	747/93	Angola / 93ALA005
		A13: 18	748/93	Angola / 93CAN027
		A14: 18	749/93	Angola / 93CAN028
		A15: 18	750/93	Moçambique / 93OPE007
		A16: 18	751/93	Bénin / 93CIN060
		A17: 36	752/93	Burkina Faso / 93CAB020
		A18: 18	753/93	République Centrafricaine / 93PDF015
		A19: 18	754/93	Guiné-Bissau / 93CAI004
		A20: 18	755/93	Niger / 93SSI028
		A21: 18	756/93	São Tomé e Príncipe / 93CAB045

Lote	Cantidad total (en toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas)	Acción n°	Informaciones complementarias
Parti	Totalmængde (tons)	Delmængde (tons)	Aktion nr.	Yderligere oplysninger
Partie	Gesamtmenge (in Tonnen)	Teilmengen (in Tonnen)	Maßnahme Nr.	Ergänzende Auskünfte
Παρτίδα	Συνολική ποσότητα (σε τόνους)	Μερικές ποσότητες (σε τόνους)	Δράση αριθ.	Συμπληρωματικές πληροφορίες
Lot	Total quantity (in tonnes)	Partial quantities (in tonnes)	Operation No	Additional information
Lot	Quantité totale (en tonnes)	Quantités partielles (en tonnes)	Action n°	Informations complémentaires
Lotto	Quantità totale (in tonnellate)	Quantitativi parziali (in tonnellate)	Azione n.	Informazioni complementari
Partij	Totale hoeveelheid (in ton)	Deelhoeveelheden (in ton)	Maatregel nr.	Bijkomende informatie
Lote	Quantidade total (em toneladas)	Quantidades parciais (em toneladas)	Acção n°	Informações complementares
		A22 : 18	757/93	Haïti / 93CAB029
		A23 : 144	758/93	Guatemala / 93CAB034
		A24 : 18	759/93	Bolivia / 93CAB036
		A25 : 18	760/93	Brasil / 93ALA003
		A26 : 18	761/93	Perú / 93ATM046
		A27 : 18	762/93	Perú / 93CAD007
		A28 : 18	763/93	Perú / 93PDF022
		A29 : 18	884/93	Perú / 93CAM034
		A30 : 18	885/93	Perú / 93PRS022
		A31 : 18	886/93	Perú / 93PRS026
		A32 : 18	922/93	Chile / 93ATM003
		A33 : 324	923/93	Eritrea / 93DIA005
B	360	B 1 : 18	850/93	Haïti / 93CAN045
		B 2 : 18	851/93	Haïti / 93CAN046
		B 3 : 18	852/93	Haïti / 93CAN047
		B 4 : 54	853/93	Nicaragua / 93OXB023
		B 5 : 72	854/93	India / 93CAM005
		B 6 : 72	855/93	India / 93CAM013
		B 7 : 36	856/93	India / 93SOM005
		B 8 : 54	857/93	India / 93SOM008
		B 9 : 18	887/93	Bangladesh / 93CAM028